Allegato alla

Deliberazione n° 69/27 del 2008

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 OTTOBRE 2008, N°3711

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2008, N°15 E LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE

Direttiva di attuazione

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI....3

1. CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI AI SENSI DELLA L.R. 29 OTTOBRE 2008, N. 15, DELLA L.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 16 E DELL'ORDINANZA DEL P.C.M. DEL 31 OTTOBRE 2008 N° 3711....4

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 5

3. PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA 6

4. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO. 7

5. PERIZIA....7

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO....7

7. ISTRUTTORIA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE E COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI....7

8. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AGLI AVENTI TITOLO 8

9. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI....9

10. CONTROLLI 9

11. TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA REGIONE. 10

Disposizioni generali.

Per la concessione dei benefici per le attività produttive previsti dall'Ordinanza del P.C.M del 31 ottobre 2008, n. 3711 e dalle leggi regionali 29 ottobre 2008, n. 15 e 21 novembre 2008, n. 16, nei territori dei comuni individuati con delibera della Giunta Regionale, si applica la presente direttiva attuativa.

La presente direttiva non si applica alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca e acquacoltura, per le quali è prevista una diversa procedura a cura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura.

I contributi possono essere riconosciuti agli esercenti un'attività produttiva ricadente nel territorio dei comuni individuati dalle Deliberazioni di Giunta Regionale relative agli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2008.

Nel caso di Comuni interessati da più eventi alluvionali i benefici di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), b) e c) della L.R. 29.10.2008, n. 15 non sono cumulabili e saranno pertanto erogabili una sola volta per l'insieme degli eventi. Gli interessati dovranno presentare una sola domanda di contributo per più eventi alluvionali in cui la stima dei danni sarà complessiva per l'insieme degli eventi, mentre il contributo verrà erogato entro i limiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta Regionale.

Le domande di contributo per i suddetti danni dovranno essere compilate avvalendosi degli appositi moduli di domanda allegati alla presente direttiva.

I danni subiti devono essere in rapporto di causalità diretta ed immediata con gli eventi suddetti. La tipologia dei danni dichiarati deve essere, pertanto, compatibile e congruente con la specificità dell'evento verificatosi.

Ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo, gli aventi titolo devono presentare al comune la documentazione di spesa fiscalmente valida (es.: fatture, ricevute fiscali, parcelle) ovvero, laddove prevista, apposita perizia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.

Sono esclusi dal contributo i danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della normativa urbanistica vigente.

1. Contributi a favore di imprese e professionisti ai sensi della L.R. 29 ottobre 2008, n. 15, della L.R. 28 novembre 2008, n. 16 e dell'Ordinanza del P.C.M. del 31 ottobre 2008 n° 3711.

Le imprese devono appartenere ad uno dei seguenti settori produttivi: industriale, artigianale, turistico, commerciale, professionale e dei servizi.

I benefici finanziari di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) della L.R. 15/08 sono concessi ai soggetti aventi sede o unità produttive nei territori dei Comuni individuati con Delibere della Giunta Regionale, o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo la sede nei suddetti territori, hanno comunque riportato, nei medesimi territori, danni alla loro attività per effetto degli eventi alluvionali:

- Imprese industriali, artigiane, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;
- Studi professionali;
- Persone fisiche proprietarie dei beni destinati all'esercizio di impresa ubicata nei territori danneggiati.

Sono ammissibili a contributo le domande presentate, nel caso di decesso del proprietario, dagli eredi legittimi, in linea retta, affine o collaterale, previsti dal codice civile.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della normativa urbanistica vigente, e relative al complesso dell'unità immobiliare sede dell'unità produttiva.

Tipologia degli interventi ammissibili

Atteso che la finalità dell'intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive nelle aree colpite, i contributi devono essere impiegati per le seguenti finalità, con ammissibilità al principio di delocalizzazione, debitamente motivato:

a) Lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale;
b) Lavori relativi a strutture e fabbricati, anche in corso di costruzione, nonché ad edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;
c) Ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, beni mobili registrati e arredi. Il riacquisto può effettuarsi anche tramite leasing;
d) Contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata;
e) Contributo sul prezzo d'acquisto di scorte di materie prime, prodotti finiti, semilavorati, merci riferito a beni danneggiati, distrutti o deperiti a causa degli eventi alluvionali, non utilizzati né più utilizzabili.

Si precisa che i contributi sono ammessi anche per il ripristino dei beni danneggiati di proprietà dei terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso alle condizioni previste dalla presente direttiva.

Contributo massimo concedibile

Il contributo, per impresa e/o studio professionale è concesso nei limiti sotto elencati (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) e, comunque, non oltre l'importo dei danni effettivamente subiti, come risultante dalla documentazione prodotta.

<table>
<tr><th colspan="4">Quadro sintetico degli interventi a favore delle attività produttive</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale</td><td rowspan="3">Per la somma dei danni di cui ai punti da A a C: contributo fino al 50% e per un importo massimo di 30.000 euro</td><td rowspan="6">Per la somma dei danni di cui ai punti da A a E per l'importo massimo complessivo di 30.000 euro</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Lavori relativi a strutture e fabbricati, anche in corso di costruzione, nonché ad edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, beni mobili registrati e arredi. Il riacquisto può effettuarsi anche tramite leasing</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata</td><td>Il contributo è concesso per un periodo massimo di 60 giorni e minimo di 6 giorni.
L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2007, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2008, in ragione del periodo interessato.</td></tr>
<tr><td>E</td><td>Contributo sul prezzo d'acquisto di scorte di materie prime, prodotti finiti, semilavorati e merci riferito a beni danneggiati, distrutti o deperiti a causa degli eventi alluvionali, non utilizzati né più utilizzabili</td><td>Contributo fino al 30% del danno e per un importo massimo di 8.500 euro.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Note</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte risarciti con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi ha luogo sino alla concorrenza dell'eventuale differenza</td></tr>
</table>

2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda ed eventuale documentazione fotografica;
- per il contributo di cui al punto 1, lettera a), apposita documentazione giustificativa di spesa;
- per il contributo di cui al punto 1, lettera b), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi di danni subiti fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro perizia redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. Entrambi i documenti devono contenere la descrizione analitica dei danni subiti, degli interventi da realizzare e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare, commisurato al ripristino dello *status quo ante*;
- per il contributo di cui al punto 1, lettera c), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi di danni subiti fino a 5.000 euro; per importi superiori a 5.000 euro perizia redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. Entrambi i documenti devono contenere la descrizione analitica dei danni subiti, degli interventi da realizzare e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare, commisurato al ripristino dello *status quo ante*;
- per i contributi di cui al punto 1, lettera d), copia della dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2007, presentata nell'anno 2008 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il numero di giorni di sospensione dell'attività (la sospensione deve essere di almeno sei giorni lavorativi). Per attività avviate nel corso dell'anno 2008, l'istanza deve essere corredata da perizia, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi della normativa vigente.
- per il contributo di cui al punto 1, lettera e), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle scorte o merci distrutte, danneggiate o deperite, non utilizzate né utilizzabili accompagnata dalla documentazione avente ad oggetto, sia pure in parte, le stesse.
- per i contributi di cui ai punti precedenti spettante a soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di locazione, noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto. In caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e documento attestante il potere di rappresentanza. L'acquisto in leasing deve essere documentato con il relativo contratto, riportante il valore dei beni. Inoltre, a seconda della tipologia dell'intervento, dovrà essere presentata la documentazione richiesta per i contributi di cui alle lett. b) e c) del punto 1;
- in caso di tipologia di danni coperti da risarcimento assicurativo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative;
- eventuale delega dei proprietari e/o comproprietari e/o contitolari dell'attività in ordine alla richiesta di contributo e alla riscossione dei mandati di pagamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di procedure concorsuali alla data dell'evento calamitoso.

3. Presupposti della domanda

Per l'ammissibilità a contributo sono richiesti i seguenti presupposti:

- iscrizione delle imprese, sia alla data dell'evento calamitoso che alla data della liquidazione del contributo, nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi professionali, iscrizione dei professionisti negli appositi albi o elenchi;
- assenza di procedure concorsuali sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di liquidazione del contributo.

4. Soggetti titolati a presentare la domanda di contributo.

La domanda è presentata dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal titolare dello studio professionale.

5. Perizia.

Le spese sostenute per la perizia sono ammesse a contributo nella stessa misura percentuale applicata sull'importo riconosciuto con riferimento alla relativa tipologia di intervento e nei limiti dell'importo complessivo erogabile.

6. Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di inammissibilità, al Comune competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento sul sito internet della Regione.

I Comuni ricevono le domande di contributo per le tipologie di intervento disciplinate dalla presente direttiva.

La domanda, compilata in carta semplice, utilizzando i moduli allegati alla presente direttiva, e sottoscritta dai soggetti indicati nelle precedenti lettere deve essere corredata dai documenti richiesti.

7. Istruttoria e calcolo del contributo massimo erogabile e comunicazione ai beneficiari.

Il Comune provvede, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse, previa verifica della loro ammissibilità. Qualora la domanda non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile od istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa; è comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

I Comuni provvedono a calcolare il contributo ammissibile. Il contributo viene così calcolato: all'importo del danno dichiarato (ovvero delle spese sostenute), ivi compreso il costo della perizia per la percentuale ammessa, vengono decurtati eventuali indennizzi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da parte di compagnie assicuratrici. L'importo risultante, una volta applicata la percentuale determinata dalla presente direttiva, non deve superare i massimali ivi previsti.

Il contributo spetta solo se il valore del danno sofferto (ovvero delle spese sostenute) è di importo superiore all'indennizzo. In tal caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra contributo ed indennizzo, più del valore del danno sofferto.

Se il valore dei danni dichiarato nella domanda non coincide con l'importo delle spese effettivamente sostenute si procederà nel seguente modo:

- qualora il valore dei danni dichiarato sia inferiore all'importo delle spese sostenute, sarà liquidato il contributo percentualmente applicato sul primo importo;
- qualora il valore dei danni dichiarati sia superiore all'importo delle spese sostenute, il contributo percentualmente calcolato sul primo importo sarà rideterminato e liquidato in rapporto alle spese effettivamente sostenute.

In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra quelle ammesse a contributo.

8. Assegnazione dei contributi e liquidazione degli stessi agli aventi titolo

Il Comune, conclusa l'istruttoria nei 30 giorni previsti, con il calcolo del contributo ammissibile, trasmette al Presidente della Regione l'elenco degli aventi titolo al contributo e l'elenco delle domande non ammesse a contributo. Gli elenchi relativi alle domande ammissibili devono riportare, in corrispondenza di ciascun richiedente, l'importo del danno dichiarato e/o, ove già sostenute, l'importo delle spese, nonché l'importo del contributo calcolato ammissibile.

Il Presidente della Regione provvede, sulla base degli elenchi dei beneficiari pervenuti dai Comuni, alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per il pagamento del contributo agli interessati. In caso di richieste di contributi che complessivamente eccedano le disponibilità finanziarie, il Presidente provvede a ridurre l'importo dei contributi ammissibili in misura proporzionale tra gli aventi diritto. Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie di provenienza statale e regionale, anche a parziale modifica dei massimali previsti.

Gli elenchi di cui sopra, con l'indicazione dell'importo del contributo ammesso ed erogabile, saranno pubblicati sul sito internet della Regione.

Il Servizio Protezione Civile e Antincendio della Regione provvederà al trasferimento ai Comuni delle risorse finanziarie agli stessi attribuite, con le seguenti modalità:

- il 60 per cento dell'importo di finanziamento all'atto dell'impegno del finanziamento attribuito al Comune;

- le quote restanti sulla base delle previsioni trimestrali di cassa da parte dello stesso Comune.

Con riferimento ai contributi concessi per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive e la riparazione dei danni subiti dalle stesse il Comune procederà secondo le modalità di erogazione di seguito indicate.

Interventi di cui al punto 1, lett. b) e c):

- il 50 % dell'importo ammesso a contributo all'atto dell'assegnazione dello stesso;

- il restante 50% all'atto della presentazione della documentazione fiscalmente valida e giustificativa delle spese affrontate, comprovante la realizzazione del 100% delle opere ammesse a contributo.

Interventi di cui al punto 1, lett. a), d), e):

- il 100% dell'importo ammesso a contributo all'atto dell'assegnazione dello stesso.

9. Termini per l'esecuzione dei lavori.

Gli interventi, fatte salve motivate proroghe da parte del Comune interessato, devono essere ultimati, a pena di revoca del contributo concesso, entro 12 mesi dalla data della prima erogazione degli stessi agli interessati.

I beneficiari del contributo, entro e non oltre trenta giorni dalla avvenuta ultimazione degli interventi e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente periodo, a pena di revoca del contributo concesso, sono tenuti a presentare al Comune, laddove non sia già stata prodotta:

- documentazione fiscalmente valida e giustificativa delle spese affrontate per gli interventi relativi al punto 1, lett. b) e c);
- certificato attestante l'iscrizione dell'impresa, sia alla data dell'evento calamitoso che alla data dell'erogazione del contributo, nel Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA o, per gli studi professionali, attestante l'iscrizione del professionista negli appositi albi o elenchi o autocertificazione equivalente;
- autocertificazione attestante l'assenza di procedure concorsuali sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di erogazione del contributo.

10. Controlli

I Comuni effettueranno, nella misura di almeno il 15% delle domande complessivamente accolte, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di contributo. Ove in sede di controllo venga accertata l'insussistenza dei danni o la mancanza del nesso di causalità tra questi e l'evento alluvionale che ha colpito i Comuni individuati o siano rilevati altri elementi di falsità nelle dichiarazioni rese all'Amministrazione comunale si procederà alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze, anche penali, previste dalla legge.

11. Trasmissione di informazioni alla Regione.

I Comuni provvederanno, entro i sei mesi successivi a quello di erogazione dei contributi agli aventi titolo, ad inviare alla Regione una relazione in merito all'effettuazione ed all'esito dei controlli previsti al precedente numero 10.

La Regione si riserva, comunque, il potere di disporre propri controlli, anche a campione, sulla corretta applicazione da parte dei Comuni della presente direttiva.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli che potranno essere disposti dal Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione, così come individuato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.